

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA

Regione Campania

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27-7-95)

INDICE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Art.2 - Interpretazione del regolamento

Art.3 - Durata in carica

Art.4 - La sede delle adunanze

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.5 - Presidenza delle adunanze

Art.6 - Presidente – sostituzione

Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.8 - Costituzione

Art.9 - Conferenza dei capi gruppo

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10 - Costituzione e composizione

Art.11 - Presidenza e convocazione delle commissioni

Art.12 - Funzionamento delle commissioni

Art.13 - Funzioni delle commissioni

Art.14 - Pubblicità dei lavori

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art.15 - Commissioni d'indagine

Art.16 - Incarichi di studio

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.17 - Designazione e funzioni

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art.18 - Riserva di legge

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.19 - Entrata in carica

Art.20 - Dimissioni

Art.21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art.22 - Sospensione dalla carica - sostituzione

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.23 - Diritto d'iniziativa

Art.24 - Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni

Art.25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art.26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art.28 - Comunicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art.30 - Divieto di mandato imperativo

Art.31 - Partecipazione alle adunanze

Art.32 - Obbligo di astensione

Art.33 - Responsabilità personale – esonero

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.34 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti

Art.35 - Funzioni rappresentative

Art.36 - Deleghe del Sindaco

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art.37 – Competenza

Art.38 - Avviso di convocazione

Art.39 - Ordine del giorno

Art.40 - Avviso di convocazione - consegna – modalità

Art.41 - Avviso di convocazione - consegna – termini

Art.42 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.43 - Deposito degli atti
- Art.44 - Adunanze di prima convocazione
- Art.45 - Adunanze di seconda convocazione
- Art.46 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- Art.47 - Adunanze pubbliche
- Art.48 - Adunanze segrete
- Art.49 - Adunanze "aperte"

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.50 - Comportamento dei consiglieri
- Art.51 - Ordine della discussione
- Art.52 - Comportamento del pubblico
- Art.53 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

- Art.54 - Comunicazioni - interrogazioni
- Art.55 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.56 - Discussione - norme generali
- Art.57 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art.58 - Fatto personale
- Art.59 - Termine dell'adunanza

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art.60 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art.61 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Art.62 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Titolo IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.63 - La competenza esclusiva

Art.64 - Conflitti di attribuzione

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

Art.65 - Forma e contenuti

Art.66 - Approvazione - revoca - modifica

CAPO III
LE VOTAZIONI

Art.67 - Modalità generali

Art.68 - Votazioni in forma palese

Art.69 - Votazione per appello nominale

Art.70 - Votazioni segrete

Art.71 - Esito delle votazioni

Art.72 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.73 - Cause di scioglimento ed effetti

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.74 - Entrata in vigore - diffusione

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art.2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo che lo Statuto non preveda l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 6

Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.
2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Sindaco. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.

3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunemente attribuita alle opposizioni consiliari.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della

